

CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA
SEGRETARIATO DELLA CONFERENZA

8/91
BP 2

RISERVATO

Bruxelles, 11 settembre 1991

PROGETTO

11 Settembre 1991

PROTOCOLLO ALLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

PREAMBOLO

Le parti del presente Accordo,

vista la "Carta di Parigi per una nuova Europa", sottoscritta il 21 novembre 1990;

vista la Carta europea dell'energia, firmata a () il ();

consapevoli del fatto che tutti i firmatari della Carta Europea dell'Energia si sono impegnati a concordare un protocollo di base al fine di dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli impegni sanciti dalla Carta;

nell'intento di istituire l'infrastruttura necessaria a dare applicazione ai principi enunciati nella Carta europea dell'energia;

XVII/253/91-IT

visto l'obiettivo di una graduale liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, sancito in particolare nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

viste le norme nazionali in materia di concorrenza, ove già emanate, riguardanti fusioni, monopoli, pratiche anticoncorrenziali e abuso di posizione dominante;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili agli Stati membri della Comunità europea in base al trattato che istituisce la Comunità economica europea, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

viste le norme in materia di concorrenza applicabili alle parti contraenti dello Spazio economico europeo;

vista l'opera svolta nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e della Commissione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo al fine di accrescere la cooperazione tra Stati sovrani in materia di concorrenza;

visti il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli orientamenti per i fornitori di materie nucleari, nonché gli obblighi riguardanti il controllo internazionale della sicurezza nucleare;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Ai fini del presente accordo e salvo diverso significato risultante dal contesto, si intende per:
 - (a) "Carta": la Carta europea dell'energia;
 - (b) "parte contraente": una parte firmataria del presente accordo;
 - (c) "protocollo fondamentale": uno dei protocolli di cui all'articolo 3 del presente accordo;
 - (d) "materiali e prodotti energetici": le materie di cui all'articolo 10;
 - (e) "investimento": ogni tipo di bene e anche le sue varie forme d'investimento, in particolare, ma non soltanto:
 - (i) beni mobili e immobili, e i relativi diritti reali, quali pegni e ipoteche;
 - (ii) quote, azioni, obbligazioni e qualsiasi altra forma di partecipazione in una società o in un'impresa commerciale;
 - (iii) diritti di credito e diritti a prestazioni contrattuali aventi valore patrimoniale;
 - (iv) diritti di proprietà intellettuale, avviamento, processi tecnici, know-how e ogni altro beneficio o vantaggio connesso a un'attività commerciale;
 - (v) diritti, derivanti dalla legge o da contratto, di intraprendere qualsiasi attività commerciale, ivi compresa la ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;

il cui uso sia connesso all'attuazione dei principi della presente Carta e conforme alle disposizioni del presente accordo.

(f) "investitore", con riguardo a una parte contraente:

(i) persone fisiche aventi la cittadinanza o nazionalità di tale parte contraente, in base al relativo ordinamento;

(ii) società, imprese, organizzazioni e associazioni riconosciute o costituite in base al diritto in vigore nel territorio di tale parte contraente;

a condizione che dette persone fisiche, società, imprese, organizzazioni o associazioni siano legittimate, in base al diritto di tale parte contraente, a operare investimenti nel territorio di un'altra parte contraente;

(g) "utili": le somme prodotte da un investimento e, in particolare, ma non soltanto, profitti, interessi, plusvalenze, dividendi, canoni e diritti;

(h) "protocollo complementare": uno dei protocolli di cui all' articolo 4 del presente accordo;

(i) "territorio": con riferimento a una parte contraente, il suo territorio nonché le aree marittime adiacenti al limite esterno del mare territoriale di ogni suo territorio, su cui lo Stato in questione esercita, in conformità del diritto internazionale, diritti sovrani a fini di ricerca e sfruttamento delle risorse naturali di tali aree.

PARTE II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 2

Limiti all'applicabilità di talune disposizioni

1. Le parti contraenti non possono fare valere o altrimenti trarre vantaggio in alcun modo dalle disposizioni delle parti II e III del presente accordo e tali disposizioni possono essere opposte a un'altra parte contraente esclusivamente nel quadro e in conformità di un protocollo fondamentale o complementare che le parti contraenti in questione abbiano ratificato, accettato o approvato in conformità dell'articolo 35.
2. Le parti contraenti vietano ai propri investitori di far valere o altrimenti trarre vantaggio in alcun modo dalle disposizioni della parte III del presente accordo e tali disposizioni possono essere opposte a un'altra parte contraente o a suoi investitori solo in conformità del precedente paragrafo 1.

Articolo 3

Protocolli fondamentali

1. Le parti contraenti si comportano nei negoziati secondo buona fede e, fatto salvo soltanto il disposto di cui all'articolo 44, paragrafo 5, attuano ogni misura necessaria all'adozione, firma e ratifica, accettazione o approvazione di tutti i protocolli fondamentali.
2. Tutti gli articoli del presente accordo qui di seguito elencati sono oggetto di un distinto protocollo fondamentale, da negoziare in conformità del presente accordo:
articolo []; articolo [] ecc.
3. In aggiunta ai protocolli fondamentali specificati al paragrafo 2, le seguenti materie sono oggetto di distinti protocolli fondamentali: (rinvio al titolo III della Carta).

4. Le parti contraenti, in conformità degli articoli 28 e 29, possono concordare integrazioni o soppressioni all'elenco dei protocolli fondamentali specificati nel presente articolo, anche nella forma di una dequalificazione di un protocollo da fondamentale a complementare ovvero di una riqualificazione di un protocollo da complementare a fondamentale.

Articolo 4

Protocolli complementari

1. Le parti contraenti sottoscrivono e ratificano, accettano o approvano uno o tutti i protocolli complementari che ritengano necessari od opportuni per poter dare corretta applicazione ai principi della Carta e alle disposizioni del presente accordo.
2. Le seguenti materie sono oggetto di un distinto protocollo complementare negoziato in conformità del presente accordo (rinvio al titolo III della Carta).
3. Le parti contraenti, in conformità degli articoli 28 e 29, possono concordare integrazioni o soppressioni all'elenco dei protocolli complementari specificati nel presente articolo.

Articolo 5

Sovranità sulle risorse naturali

1. Le parti contraenti riconoscono il principio della sovranità nazionale sulle risorse naturali. In particolare ciascuno Stato è libero di stabilire all'interno del proprio territorio le aree da destinare alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse naturali, nonché l'intensità con cui operarne l'esaurimento o sfruttamento. Tale sovranità comprende il diritto di definire e percepire tasse o canoni dovuti in relazione a tali ricerca e sfruttamento. E' compito di ciascuno Stato assicurare la disciplina, sotto il profilo ambientale e della sicurezza, di detta ricerca e sfruttamento all'interno del proprio territorio.

2. La sovranità può essere esercitata da enti statali o territoriali, ovvero in associazione con diritti di proprietà privata, in conformità dell'ordinamento di ciascuno Stato.

Articolo 6

Politiche in materia di energia

Le parti contraenti riconoscono che le proprie politiche statali relative a materie oggetto del presente accordo sono collegate alle politiche energetiche di altre parti contraenti. Nell'attuazione delle proprie politiche energetiche, le parti contraenti tengono conto dell'esigenza di liberalizzare gli scambi, accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e migliorare l'ambiente. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 si riunisce regolarmente, con la frequenza che esso stesso definirà, per l'esame delle politiche energetiche delle parti contraenti e la discussione di questioni di reciproco interesse correlate a tali politiche.

Articolo 7

Mercati dell'energia

Per favorire l'efficienza nella produzione e distribuzione, nonché nel consumo di materiali e prodotti energetici, si applicano i principi del libero mercato. In particolare,

- (a) in assenza di monopoli o posizioni dominanti, i prezzi sono determinati dal mercato;
- (b) in presenza di monopoli o posizioni dominanti nella estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto o approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, le parti contraenti si impegnano ad assicurare condizioni equiparabili a quelle di un mercato libero e concorrenziale, in particolare relativamente alla fissazione dei prezzi;

- (c) in presenza di monopoli o posizioni dominanti, deve esistere trasparenza dei prezzi e delle altre condizioni relative alle attività di estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto e approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, in modo da ridurre le possibilità di prezzi monopolistici, discriminazioni e sovvenzioni incrociate.

Articolo 8

Standard

1. Le parti contraenti assicurano che le specifiche e gli standard in campo energetico, nonché le modalità operative prescritte agli investitori, siano oggettivamente giustificabili e non discriminatorie, vengano pubblicate e rese agevolmente accessibili agli investitori.
2. Se lo ritengono necessario ai fini del presente accordo, le parti contraenti definiscono e applicano procedure atte ad assicurare la compatibilità delle specifiche e degli standard in campo energetico.

Articolo 9

Politiche di appalto

Le parti contraenti assicurano che gli enti statali o non statali aventi diritti di esclusiva (in appresso denominati "organi aggiudicanti") e responsabili della aggiudicazione di contratti per la fornitura di opere, attrezzature o servizi relativi a materia oggetto del presente accordo applichino criteri di aggiudicazione obiettivi e trasparenti e non discriminatori sulla base della nazionalità. In particolare i presupposti di ammissibilità e di partecipazione alle gare d'appalto relative a tali contratti non devono essere tali da porre fornitori e appaltatori di una parte contraente in posizione svantaggiata rispetto a fornitori e

appaltatori di un'altra parte contraente, ivi compresa la parte contraente nel cui territorio il contratto deve essere eseguito. Tranne i casi in cui circostanze particolari giustifichino effettivamente una procedura differente, detti contratti sono aggiudicati a seguito di concorso generale e a tal fine gli organi aggiudicanti rendono pubblici in modo efficace i relativi bandi di gara ai potenziali fornitori o appaltatori delle altre parti contraenti, concedendo altresì un termine adeguato in rapporto alla situazione concreta per la presentazione delle relative offerte.

Articolo 10

Parità di condizioni

Nell'applicazione delle proprie leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la produzione e il commercio di materie oggetto del presente accordo (in appresso denominate "materiali e prodotti energetici") e di attrezzature e servizi connessi all'estrazione, produzione, conversione, trattamento, trasporto e approvvigionamento di tali materiali e prodotti, le parti contraenti si impegnano a:

- (a) applicare immediatamente e incondizionatamente gli stessi dazi e imposizioni doganali all'importazione o all'esportazione a materiali e prodotti energetici sia aventi origine da sia destinati a un'altra parte contraente;
- (b) applicare leggi, regolamenti e prescrizioni e tariffe riguardanti produzione interna, conversione, trattamento, vendita, offerta in vendita, acquisto, trasporto, distribuzione o uso di materiali e prodotti energetici senza alcuna discriminazione tra produzione nazionale e di importazione ovvero sulla base della nazionalità di origine di un investitore;
- (c) assicurare che la disciplina e gli standard tecnici e di sicurezza non siano elaborati, adottati o applicati in modo da creare ostacoli al commercio internazionale o da operare discriminazioni tra prodotti nazionali e importati;

(d) salva l'osservanza delle proprie leggi e regolamenti, consentire a un investitore con sede presso un'altra parte contraente

(i) libertà di stabilimento, e

(ii) ad avvenuto stabilimento, accesso alle risorse energetiche,

senza alcuna discriminazione nei confronti di detto investitore sulla base della sua nazionalità od origine.

Articolo 11

Libera circolazione

Le parti contraenti si impegnano a:

(a) agevolare nei modi più appropriati il transito attraverso il loro territorio di materiali e prodotti energetici tra due o più parti contraenti, senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti, senza discriminazioni di prezzo basate su detti elementi e senza imporre ritardi, limitazioni od oneri non necessari o non giustificati;

(b) limitare l'importo di qualsiasi diritto e imposizione connessi con l'importazione o l'esportazione di materiali e prodotti energetici (diversi da dazi all'importazione e all'esportazione e imposte nazionali) al costo approssimativo dei servizi resi, comprensivo di un adeguato tasso di rendimento commerciale, ed evitare la protezione indiretta dei prodotti nazionali o la tassazione di importazioni od esportazioni a fini fiscali;

(c) non istituire o mantenere in qualsiasi forma divieti o restrizioni (diverse da dazi, tasse o altre composizioni) o misure aventi effetto equivalente sull'importazione di materiali e prodotti energetici da un'altra parte contraente o sull'esportazione o vendita per l'esportazione di tali materiali e prodotti destinati al territorio di un'altra parte contraente.

- (d) Le disposizioni del presente articolo non possono obbligare una parte contraente a condotte che ne riducano considerevolmente la sicurezza di approvvigionamento energetico.

Articolo 12

Trasparenza

1. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare tempestivamente, in modo tale da permettere alle altre parti contraenti e investitori di prenderne conoscenza, leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e provvedimenti amministrativi di applicazione generale messi in vigore da una parte contraente e che riguardino la produzione, distribuzione o uso di materiali e prodotti energetici. Sono pubblicati altresì gli accordi fra governi ed enti statali di due o più parti contraenti riguardanti gli scambi internazionali di materiali e prodotti energetici tra parti contraenti.
2. Dal disposto del paragrafo 1 non discende l'obbligo per una parte contraente di rivelare informazioni riservate in modo tale da ostacolare l'applicazione delle leggi, o da creare una situazione in contrasto con il pubblico interesse o la legge, ovvero da pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese pubbliche o private.
3. Le parti contraenti si impegnano a designare, rendendone pubbliche le caratteristiche, un ufficio informazioni centrale a cui rivolgersi per notizie riguardanti leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e provvedimenti amministrativi, nonché a comunicare tali caratteristiche al segretariato istituito ai sensi dell'articolo 30.
4. In relazione alle materie oggetto del presente accordo, le parti contraenti notificano al segretariato istituito ai sensi dell'articolo 30 tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel proprio territorio, nonché l'ufficio cui devono essere dirette le richieste di informazioni

riguardanti tali leggi e regolamenti, le modifiche periodiche agli stessi, e, a intervalli stabiliti dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28, l'attuazione delle loro politiche energetiche, definite dal precedente articolo 6.

5. Per favorire la trasparenza e compatibilità, le parti contraenti prescrivono ai soggetti aventi una posizione monopolistica o dominante in aree oggetto del presente accordo di pubblicare informazioni finanziarie relative alle proprie distinte attività, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 13

Aiuti di Stato

Non sono ammessi aiuti di Stato da cui possano derivare distorsioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 14

Concorrenza sleale

Per i reclami relativi a casi di dumping e sovvenzionamento di materiali e prodotti energetici, presentati da una parte contraente contro un'altra parte contraente o contro un investitore con sede nel territorio di un'altra parte contraente, le parti contraenti si impegnano ad applicare i criteri e le procedure previste dagli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, come periodicamente modificato o altrimenti applicato o attuato.

Articolo 15

Imprese commerciali di Stato

La parte contraente che costituisca o mantenga un investitore sotto il controllo statale, ovunque sia la sua sede, ovvero conceda a tale

investitore, formalmente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali, si impegna ad assicurare che esso svolga la propria attività in modo conforme alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Imposte

Le parti contraenti, ove ciò sia necessario per attuare i principi della Carta e le disposizioni del presente accordo, avviano tra loro negoziati bilaterali diretti a eliminare nei confronti dei propri investitori doppie tassazioni relativamente alle materie oggetto del presente accordo.

Articolo 17

Applicazione alle autorità non federali

Le parti contraenti a struttura federale si impegnano ad applicare il presente accordo a tutti i provvedimenti, quali dazi, oneri, leggi, regolamenti e prescrizioni, adottati da autorità non federali.

Articolo 18

Eccezioni

Le disposizioni del presente accordo non precludono alle parti contraenti la facoltà di imporre divieti o restrizioni alle importazioni, alle esportazioni o alle merci in transito, al fine di tutelare essenziali esigenze di sicurezza, nonché la vita e la salute umana o animale, ovvero ad adempiere i propri obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e sicurezza internazionali, dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari, nonché gli obblighi riguardanti il controllo

internazionale della sicurezza nucleare, sempreché tali divieti e restrizioni non costituiscano forme dissimulate di restrizioni commerciali o di arbitrarie discriminazioni tra parti contraenti.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1. Le parti contraenti, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, garantiscono una tutela almeno pari e della medesima ampiezza di quella spettante in base al diritto interno ai propri cittadini, alla proprietà industriale, commerciale o intellettuale (in appresso denominata "proprietà intellettuale"), acquistata a titolo originario o derivativo a seguito delle attività svolte o degli investimenti operati nel loro territorio dagli investitori di altre parti contraenti.
2. La tutela garantita ai sensi del precedente paragrafo 1 dalla parte contraente che non abbia aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (riveduta a Stoccolma nel 1967) (la "Convenzione di Parigi") o alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (riveduta a Parigi nel 1971) (la "Convenzione di Berna"), o che non abbia ratificato o ancora attuato tali Convenzioni, deve essere almeno pari alla protezione minima prescritta da dette Convenzioni per i diritti di proprietà intellettuale che esse hanno ad oggetto.
3. Nel caso di un accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale connessi al commercio (in appresso denominato "accordo TRIPS"), adottato nel quadro dell'Uruguay Round dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la tutela che deve essere garantita ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 deve essere almeno pari alla protezione minima prevista dall'accordo TRIPS qualora il livello minimo di protezione che questo prevede sia più elevato di quello assicurato in base alle Convenzioni di Parigi e di Berna ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2.

4. Relativamente alle conoscenze di rilevanza industriale o commerciale, anche non oggetto di proprietà intellettuale, aventi un carattere di segretezza per il quale siano state adottate misure adeguate seppure estranee all'ambito di tutela di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, le parti contraenti provvedono affinché i rispettivi ordinamenti interni

(a) riconoscano la loro esistenza e

(b) concedano diritti di proprietà sulle stesse ;

nonché adottano provvedimenti atti a evitare la loro rivelazione, acquisizione o uso, e altresì i rimedi, nonché la possibilità di avvalersi degli stessi a tutela della rivelazione, acquisizione o uso, ove ciò sia avvenuto o possa avvenire senza il consenso dell'avente diritto e in modo contrario alle consuetudini di lealtà.

5. Le parti contraenti possono concordare ogni altra disposizione ritenuta idonea ad assicurare tutela pienamente adeguata alla proprietà intellettuale oggetto del presente accordo.

PARTE III

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 20

Promozione e tutela degli investimenti

1. Le parti contraenti, in conformità dei principi della Carta e delle disposizioni del presente accordo, incoraggiano e creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti agli investitori di altre parti contraenti che compiono investimenti nel loro territorio e, salvo il diritto di esercitare i poteri attribuiti dai rispettivi ordinamenti, autorizzano tali investimenti.
2. Gli investimenti operati da investitori di una parte contraente sono sempre sottoposti a una disciplina giusta ed equa, e godono di piena protezione e sicurezza nel territorio di un'altra parte contraente. Le parti contraenti non pregiudicano in alcun modo, con misure arbitrarie e discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento e il trasferimento nel loro territorio di investimenti da parte di investitori di un'altra parte contraente. Le parti contraenti adempiono gli obblighi eventualmente assunti in modo conforme al presente accordo relativamente agli investimenti da parte di investitori di altre parti contraenti.
3. Si precisa, a chiarimento, che il presente accordo non riguarda gli accordi per la promozione e tutela degli investimenti che siano stati o saranno conclusi da una parte contraente, con un altro Stato, anche non parte contraente, in ordine a materie estranee all'ambito del presente accordo.

Articolo 21

Disciplina degli investimenti

1. Le parti contraenti non sottopongono nel proprio territorio gli investimenti o gli utili di investitori di un'altra parte contraente a una disciplina meno favorevole di quella riservata a investimenti e utili degli investitori propri, di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo.
2. Le parti contraenti non sottopongono nel proprio territorio gli investitori di un'altra parte contraente, relativamente alla gestione, mantenimento, uso, godimento o trasferimento dei loro investimenti, a una disciplina meno favorevole di quella riservata ai propri investitori, a quelli di un'altra parte contraente o di uno Stato terzo.
3. Le parti contraenti si adoperano in tutti i modi per liberalizzare ulteriormente le condizioni di cui beneficiano gli investimenti e gli investitori di altre parti contraenti in forza del presente accordo. In particolare esse si impegnano a:
 - (a) limitare tutte le restrizioni riguardanti natura, forma o entità di un investimento operato da un'altra parte contraente che sarebbe stato comunque consentito in base alla Carta o alle disposizioni del presente accordo;
 - (b) salva l'applicazione dell'articolo 25, non introdurre modifiche ai regimi fiscali che abbiano come effetto discriminazioni o espropriazioni nei confronti di investimenti o investitori di un'altra parte contraente;
 - (c) non applicare, nei confronti della gestione, mantenimento, uso, godimento o trasferimento di investimenti di altre parti contraenti, condizioni che sarebbero incompatibili con i propri obblighi ai sensi della parte II del presente accordo;

- (d) considerare la possibilità di nuove iniziative, compatibili con il disposto del presente accordo, dirette a migliorare la situazione degli investimenti e investitori di altre parti contraenti.

Articolo 22

Risarcimento delle perdite

1. Agli investitori di una parte contraente i cui investimenti nel territorio di un'altra parte contraente subiscano perdite in conseguenza di conflitti armati, anche guerre, situazioni di emergenza nazionale o disordini civili che si verificano nel territorio di quest'ultima parte contraente, è applicata da detta parte contraente una disciplina, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre liquidazioni, almeno altrettanto favorevole di quella che detta parte contraente riserva ai propri investitori, a quelli di un'altra parte contraente o a uno Stato terzo. I relativi pagamenti sono compiuti senza ritardo e sono trasferibili senza oneri.
2. Salva l'applicazione del precedente paragrafo 1, agli investitori di una parte contraente che, in una delle situazioni previste da detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio di un'altra parte contraente derivanti da:
 - (a) requisizione dei loro beni ad opera di forze o autorità di quest'ultima parte contraente, oppure
 - (b) distruzione dei loro beni ad opera di forze o autorità di quest'ultima parte contraente, non conseguente a un conflitto o non imposto dalle necessità della situazione,è concessa una riparazione o un adeguato risarcimento. I pagamenti relativi sono trasferibili senza oneri.

Articolo 23

Espropriazioni

1. Gli investimenti di investitori di una parte contraente non sono nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate "espropriazione") nel territorio di un'altra parte contraente tranne che per fini connessi a esigenze interne di carattere non discriminatorio e dietro corresponsione di un risarcimento immediato, congruo ed effettivo. Tale risarcimento, pari al valore reale che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione ovvero prima che la notizia dell'imminente espropriazione diventasse di pubblico dominio, se anteriore, comprende gli interessi al normale tasso commerciale fino alla data del pagamento, è corrisposto senza ritardo e deve essere effettivamente realizzabile nonché trasferibile senza oneri. L'investitore interessato ha il diritto, in base alla legge della parte contraente che ha operato l'espropriazione, al sollecito esame del proprio caso da parte di un organo giudiziario o di altro organo indipendente di detta parte contraente, e a una valutazione del proprio investimento in conformità dei principi di cui al presente paragrafo.
2. Se una parte contraente espropria il patrimonio di una società o di un'impresa costituita in base alla legge in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio e nella quale gli investitori di un'altra parte contraente hanno una partecipazione, il disposto del precedente paragrafo 1 si applica nella misura necessaria a garantire il risarcimento immediato, congruo ed effettivo di tali investitori.

Articolo 24

Rimpatrio di investimenti e utili

1. Le parti contraenti garantiscono agli investitori di un'altra parte contraente la possibilità di trasferire illimitatamente al di fuori del proprio territorio gli investimenti che vi siano stati compiuti e i relativi utili.

2. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 1 sono operati senza ritardo nella valuta convertibile in cui il capitale era stato originariamente investito o in un'altra valuta convertibile stabilita di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata. Salvo diverso accordo tra l'investitore e la parte contraente interessata, i trasferimenti sono operati al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento stesso in base alla vigente disciplina dei cambi della parte contraente nel cui territorio è stato fatto l'investimento.

Articolo 25

Eccezioni

Le disposizioni del presente accordo non possono essere interpretate in modo da far sorgere a carico di una parte contraente l'obbligo di estendere agli investitori di un'altra parte contraente i vantaggi di discipline, preferenze o privilegi derivanti da

- (a) esistenti o future unioni doganali, organizzazioni di mutua assistenza economica o analoghi accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di cui le parti contraenti interessate siano o possano divenire parte, ovvero
- (b) accordi o intese internazionali ovvero legislazioni interne integralmente o principalmente riguardanti la tassazione.

Articolo 26

Cessione di diritti

1. Se una parte contraente, un rappresentante da essa nominato, una società ovvero un'impresa con personalità giuridica presso una parte contraente diversa da un investitore (la "parte indennizzante") opera un pagamento relativo a un'indennità accordata nei confronti di un investimento nel territorio di un'altra parte contraente (la "parte ospite") o altrimenti acquisisce diritti e crediti su tale investimento, la parte ospite riconosce

- (a) il trasferimento alla parte indennizzante, per legge o per atto giuridico, di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, e
 - (b) la legittimazione della parte contraente a esercitare tali diritti e a soddisfare tali crediti per surrogazione nella stessa misura dell'investitore originario.
2. La parte indennizzante è sempre legittimata:
- (a) a un pari trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza del trasferimento di cui al precedente paragrafo 1, e
 - (b) a ricevere gli stessi pagamenti derivanti da tali diritti e crediti che l'investitore originario era legittimato a ricevere in forza del presente accordo relativamente all'investimento in questione e ai relativi utili.
3. I pagamenti in valuta non convertibile ricevuti dalla parte indennizzante in relazione ai diritti e crediti acquisiti sono nella libera disponibilità di tale parte a copertura delle spese sostenute nel territorio della parte ospite.

Articolo 27

Trasparenza degli investimenti

Si precisa, a chiarimento, che il disposto dell'articolo 12 è altresì applicabile a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e provvedimenti amministrativi di applicazione generale riguardanti gli investimenti e gli investitori di una parte contraente nel territorio di un'altra parte contraente.

PARTE IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Articolo 28

Consiglio di amministrazione

1. E' istituito un consiglio di amministrazione di rappresentanti delle parti contraenti. La prima riunione del consiglio di amministrazione è convocata dal segretariato designato in via interinale ai sensi dell'articolo 30 entro un anno dalla firma del presente accordo. In seguito, le riunioni ordinarie del consiglio di amministrazione si svolgono a intervalli (regolari) che verranno stabiliti dal consiglio nella prima riunione o in altra successiva.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta straordinaria quando esso ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta di una parte contraente che abbia ottenuto il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti entro sei settimane dalla sua comunicazione alle stesse a cura del segretariato.
3. Il consiglio di amministrazione concorda e adotta norme procedurali e finanziarie per se stesso e per tutti gli organi sussidiari che ritenga di istituire, e relativamente alle questioni in materia di personale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, nonché le disposizioni finanziarie che regolano il funzionamento del segretariato.
4. Il consiglio di amministrazione controlla costantemente l'applicazione del presente accordo e, inoltre:
 - (a) favorisce, in conformità della parte II del presente accordo, la convergenza di politiche, strategie e misure adeguate all'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente accordo, e formula raccomandazioni su ogni altra misura relativa al presente accordo;

- (b) considera e adotta, in conformità della parte II del presente accordo, i programmi di lavoro che il segretariato deve attuare, prestando attenzione all'esigenza di evitare lavoro superfluo e di trarre vantaggio dall'opera e dalle conoscenze specialistiche di competenti organi internazionali e nazionali;
- (c) elabora e adotta, in conformità della parte VI del presente accordo, le necessarie modifiche dell'accordo stesso;
- (d) elabora e adotta protocolli fondamentali e complementari e le relative modifiche;
- (e) istituisce gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'applicazione del presente accordo;
- (f) definisce e intraprende ogni ulteriore azione che possa essere richiesta per il conseguimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 29*

Delibere

1. Le parti contraenti per quanto possibile si pronunciano all'unanimità su tutte le questioni che in base al presente accordo richiedano una loro decisione, adozione o approvazione.

* NOTA ESPLICATIVA: si sono usate le parentesi quadre per indicare i punti dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, in relazione ai quali la scelta tra delibera all'unanimità o a maggioranza per l'adozione del protocollo fondamentale è riservata alla Conferenza.

2. L'adozione di

- (a) modifiche del presente accordo;
- [(b) un protocollo fondamentale; e
- (c) modifiche di un protocollo fondamentale]

avviene all'unanimità.

3. Se, esauriti tutti i tentativi per conseguire l'unanimità, non è stato raggiunto un accordo, le seguenti delibere devono essere prese almeno con il voto favorevole di tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti nella riunione del consiglio di amministrazione in cui devono essere adottate:
- (a) adozione di protocolli [complementari] e, salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 3, di modifiche dei protocolli [complementari];
 - (b) accordo sull'adesione di uno Stato terzo al presente accordo o a un protocollo in conformità dell'articolo 36;
 - (c) accordo sulle clausole di un accordo di associazione in conformità dell'articolo 39.
4. Le decisioni riguardanti i principi di finanziamento del consiglio di amministrazione o altre questioni di bilancio del consiglio e del segretariato, sono adottate, salvo il disposto del precedente paragrafo 1, a maggioranza qualificata, con il voto favorevole delle parti contraenti che contribuiscano per almeno tre quarti alla copertura finanziaria delle spese amministrative del segretariato ai sensi dell'articolo 31.
5. In tutti gli altri casi, salvo espressa volontà contraria, le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice delle parti contraenti presenti e votanti.
6. Ai fini del presente articolo, per "parti contraenti presenti e votanti" si intendono le parti contraenti presenti alla delibera che abbiano espresso un voto favorevole o contrario.

Articolo 30

Segretariato

1. Il segretario generale è nominato fra i candidati proposti dalle parti contraenti nella prima riunione del consiglio di amministrazione.
2. La struttura, l'ordinamento delle carriere e le condizioni generali di lavoro dei funzionari e impiegati del segretariato sono approvate dal consiglio di amministrazione.
3. I privilegi e le immunità necessarie all'esercizio delle funzioni del segretariato previste dal presente accordo, ivi comprese le clausole di accordi sulla sede, sono approvate dal consiglio di amministrazione.
4. Il segretario generale propone per la nomina da parte del consiglio di amministrazione i candidati a incarichi superiori alle proprie dirette dipendenze. Il restante personale del segretariato è nominato dal segretario generale o comunque su suo mandato. Il segretario generale propone o nomina, a seconda dei casi, i membri del segretariato tenendo conto dell'esigenza di limitarne il numero al minimo compatibile con l'efficienza.
5. L'elemento più importante nella scelta del segretario generale e del restante personale del segretariato deve essere la necessità di garantire il più elevato livello di integrità, competenza ed efficienza.
6. Le funzioni del segretariato sono esercitate in via interinale, fino all'entrata in vigore del presente accordo, in conformità dell'articolo 40, da un segretariato provvisorio.
7. Le funzioni del segretariato sono le seguenti:
 - (a) controllare, assistere e riferire in merito all'applicazione, operata dalle parti contraenti, dei principi della Carta e delle disposizioni del presente accordo, nonché fungere da centro per lo scambio di informazioni riguardanti tale applicazione;

- (b) relativamente alle materie oggetto del presente accordo, ricevere le informazioni riguardanti la legislazione applicabile nel territorio delle parti contraenti, o in una parte dello stesso, e fornire, a richiesta di un investitore di una parte contraente, i dati per accedere a tali legislazioni;
- (c) preparare e coadiuvare le riunioni del consiglio di amministrazione;
- (d) coordinare l'elaborazione di progetti di protocolli fondamentali e complementari da presentare al consiglio di amministrazione;
- (e) svolgere le funzioni ad esso attribuite da un protocollo fondamentale o complementare;
- (f) elaborare e sottoporre al consiglio di amministrazione relazioni sull'attività svolta nel quadro delle funzioni previste dal presente accordo;
- (g) elaborare annualmente la contabilità e i bilanci preventivi in merito alle spese amministrative, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- (h) procurare ove necessario i servizi di competenti organi internazionali, avvalersi delle risorse, dell'opera e delle conoscenze di tali organi, assumere le iniziative amministrative o contrattuali necessarie a un efficace espletamento dei suoi compiti;
- (i) attuare i programmi di lavoro ad esso affidati dal consiglio di amministrazione;
- (j) svolgere ogni altra funzione stabilita dal consiglio di amministrazione.

8. La sede del segretariato è a [città].

Articolo 31

Principi finanziari

1. Sono a carico delle parti contraenti le spese sostenute dalle stesse per farsi rappresentare presso il consiglio di amministrazione.
2. Le spese relative alle riunioni del consiglio di amministrazione sono considerate costi amministrativi del segretariato.
3. I costi amministrativi del segretariato sono sostenuti dalle parti contraenti a mezzo di contributi pagabili nella stessa misura e nelle stesse condizioni delle contribuzioni dovute dalle parti contraenti alla costituzione dei fondi annuali della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, corrette in modo da tener conto dei contributi delle parti contraenti che non concorrono alla costituzione dei suddetti fondi della Conferenza, con le ulteriori correzioni, ripartite proporzionalmente, atte ad evitare disavanzi di bilancio come richiesto dal segretariato.

PARTE V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 32

Controversie tra investitori e parti contraenti

1. Il presente articolo si applica a tutte le controversie legali tra un investitore di una parte contraente e un'altra parte contraente in ordine a un investimento di detto investitore e aventi ad oggetto:
 - (a) l'importo o il pagamento dei risarcimenti di cui agli articoli 22 o 23 del presente accordo, oppure
 - (b) ogni altra questione insorta a seguito di un atto di espropriazione ai sensi dell'articolo 23 del presente accordo, oppure
 - (c) le conseguenze della mancata o scorretta applicazione dell'articolo 24 del presente accordo.
2. Tutte le controversie che non abbiano trovato amichevole risoluzione devono essere sottoposte al segretariato da una delle parti, decorsi tre mesi dalla notifica per iscritto di un reclamo. Entro i successivi tre mesi, il segretariato tenta di addivenire a una conciliazione tra le parti. Se entro questo termine non si è pervenuti a una risoluzione della controversia, questa può essere deferita da una delle parti a un arbitrato internazionale.
3. In caso di deferimento della controversia a un arbitrato internazionale, spetta all'investitore interessato il diritto di scelta tra un arbitro internazionale e un tribunale arbitrale ad hoc designato a seguito di accordo particolare o costituito in base alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; l'arbitrato è regolato da queste norme, salva deroga concordata per iscritto dalle parti della controversia.

Articolo 33

Controversie tra le parti contraenti

1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo devono per quanto possibile essere risolte attraverso i canali diplomatici.
2. Se una tale risoluzione della controversia tra le parti contraenti non è possibile, essa, a richiesta di una di tali parti, può essere deferita a un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell'Aja sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali (1899), riveduta dalla Convenzione dell'Aja del 1907. La decisione del tribunale è definitiva e vincolante per le parti della controversia.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento a tutti i protocolli fondamentali e complementari, ove non diversamente stabilito dal protocollo in questione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Firma

Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno sottoscritto la Carta presso [la sede delle Nazioni Unite di New York] dal [] al [].

Articolo 35

Ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente accordo e tutti i protocolli fondamentali o complementari sono soggetti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
- [2. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, le organizzazioni menzionate nel precedente paragrafo 1 definiscono l'ambito delle proprie competenze con riguardo alle materie disciplinate dall'accordo o dal protocollo pertinente. Tali organizzazioni informano altresì il depositario di ogni modifica sostanziale intervenuta all'ambito delle loro competenze.]

Articolo 36

Adesioni

Il presente accordo e tutti i protocolli fondamentali e complementari sono aperti all'adesione degli Stati, con il consenso di tutte le parti contraenti che vi abbiano rispettivamente già aderito e salvo il disposto

dell'articolo 29, dalla data in cui l'accordo o il protocollo in questione è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 37

Modifiche

1. Le parti contraenti possono proporre modifiche del presente accordo, dei protocolli fondamentali, e dei protocolli complementari cui abbiano aderito.
2. Le modifiche del presente accordo [e dei protocolli fondamentali] sono adottate all'unanimità in una riunione del consiglio di amministrazione. Le modifiche dei protocolli [complementari] sono adottate in una riunione delle parti contraenti del protocollo in questione. Il testo delle modifiche proposte per il presente accordo e per i protocolli, salvo contraria disposizione prevista nei protocolli stessi, è comunicato dal segretariato alle parti contraenti almeno sei mesi prima della riunione alla quale sono presentate per l'adozione. Il segretariato comunica per conoscenza le modifiche proposte anche ai firmatari del presente accordo.
3. Le modifiche adottate dalle parti contraenti sono sottoposte dal depositario a tutte le parti contraenti per ratifica, approvazione o accettazione.
4. La ratifica, approvazione o accettazione delle modifiche è notificata per iscritto al depositario. Le modifiche adottate in conformità del presente accordo entrano in vigore tra le parti che le hanno accettate il novantesimo giorno dalla data in cui al depositario ne è stata notificata l'avvenuta ratifica, approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle parti contraenti del presente accordo [e dei protocolli fondamentali] o da almeno due terzi delle parti del protocollo [complementare] in questione, salva diversa disposizione del protocollo stesso. Le modifiche entrano in vigore nei confronti delle altre parti il novantesimo giorno successivo al deposito operato dalle parti stesse del rispettivo strumento di ratifica, approvazione o accettazione delle modifiche.

Articolo 38

Collegamento tra accordo e relativi protocolli

1. Gli Stati e le organizzazioni regionali d'integrazione economica divengono parti dei protocolli fondamentali in quanto parti del presente accordo e possono divenire parte di un protocollo fondamentale o complementare solo in quanto siano, o divengano al contempo, parti del presente accordo.
2. Le decisioni relative ai protocolli fondamentali sono adottate con le medesime modalità di quelle riguardanti il presente accordo.
3. Le decisioni relative ai protocolli complementari sono adottate soltanto dalle parti del protocollo in questione.

Articolo 39

Accordi di associazione

Qualora le parti contraenti ritengano necessario o auspicabile, ai fini di un'ulteriore attuazione dei principi della Carta, delle disposizioni del presente accordo o di un protocollo, consentire l'associazione di uno Stato al presente accordo o a un protocollo, il segretariato redige un accordo di associazione da sottoporre all'approvazione delle parti contraenti. In tale accordo di associazione sono chiaramente enunciati diritti, responsabilità e limiti della condizione di associato relativamente a tale Stato, ben potendosi applicare limitazioni diverse ai vari Stati, a seconda del numero di protocolli cui lo Stato intenda venire associato, della natura di tali protocolli nonché del livello di associazione previsto dallo Stato che si associa e consentito dalle parti contraenti.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente accordo e tutti i protocolli fondamentali entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del rispettivo quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Un protocollo complementare, salvo che esso disponga diversamente, entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del [] strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale protocollo o di adesione allo stesso.
3. Per la parte che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente accordo e i protocolli fondamentali entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Un protocollo complementare, salvo che esso disponga diversamente, entra in vigore per la parte che lo ratifica, accetta, approva o che vi aderisce successivamente, in conformità del precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno dalla data in cui la parte deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure alla data in cui l'accordo entra in vigore per tale parte, se questa è successiva.
5. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non sono computati distintamente da quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Articolo 41

Applicazione provvisoria

Salvo il disposto dell'articolo 2, le parti contraenti convengono di applicare il presente accordo in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo .40.

Articolo 42

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

Articolo 43

Disposizioni transitorie

Si prende atto dell'impossibilità per alcune parti contraenti di adeguarsi a tutte le disposizioni del presente accordo nel momento della sua entrata in vigore, date le modalità particolari con cui ciascuna parte contraente ha gestito le materie oggetto dell'accordo. Alle parti contraenti può essere pertanto accordato un periodo transitorio di [] anni, soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione e subordinato al deposito, unitamente allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell'articolo 35, di una nota in cui siano precisate le disposizioni cui è impossibile adeguarsi integralmente nonché il calendario delle misure adottate per realizzare tale pieno adeguamento.

Articolo 44

Recesso

1. Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nei suoi confronti, è sempre data facoltà alla parte contraente di recedere dall'accordo a mezzo di notifica scritta al depositario.
2. Salva disposizione contraria contenuta in un protocollo fondamentale o complementare, trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore di tale protocollo nei suoi confronti, è sempre data facoltà alla parte contraente di recedere dal protocollo a mezzo di notifica scritta al depositario.
3. L'atto di recesso produce effetto alla scadenza di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario, ovvero ad una data successiva specificata nella notifica di tale atto.
4. Il recesso di una parte contraente dal presente accordo importa recesso altresì da tutti i protocolli fondamentali e complementari di cui essa sia parte.
5. In deroga alle disposizioni precedenti di questo articolo, qualora una parte contraente successivamente si avveda dell'impossibilità di firmare e ratificare, accettare o approvare un protocollo fondamentale entro il termine di [un anno] dalla data di chiusura delle firme del protocollo fondamentale in questione, essa, salva l'applicazione dell'articolo 39, recede dal presente accordo e da tutti i protocolli fondamentali o complementari di cui sia già parte, a mezzo di notifica al depositario. Gli effetti di tale recesso per la parte contraente nei confronti di tutte le restanti parti contraenti si considerano prodotti entro un ulteriore periodo di [un anno].

Articolo 45

Depositario

1. Il [Segretario generale delle Nazioni Unite] assume le funzioni di depositario del presente accordo e dei protocolli fondamentali e complementari.
2. Il depositario informa in particolare le parti contraenti:
 - (a) della firma del presente accordo e dei protocolli fondamentali e complementari, nonché del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità degli articoli 35 e 36;
 - (b) della data in cui l'accordo e i protocolli fondamentali e complementari entreranno in vigore in conformità dell'articolo 40;
 - (c) della notifica del recesso ai sensi dell'articolo 44;
 - (d) delle modifiche adottate in relazione all'accordo e ai protocolli fondamentali e complementari, della loro accettazione dalle parti contraenti rispettive e della data della loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 37.

Articolo 46

Testi autentici

L'originale del presente accordo, i cui testi inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso [il Segretario generale delle Nazioni Unite].

Il sottoscritto, a ciò debitamente autorizzato, ha firmato il presente accordo. In fede

Fatto a [] il []